



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI
CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E
CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE
HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022
PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL
COMUNE DI RICCIONE

| 2022 |

Deliberazione n. 179 /2022/CSE

E
COMUNE DI RICCIONE
C_HZ74 - AOO Riccione Registro PG
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 8100139/2022 del 13/12/2022
Firma digitale - Registro Informativo



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022)

composto dai magistrati*:

dott. Tiziano Tessaro	Presidente
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	Consigliere
dott.ssa Iliaria Pais Greco	Referendario

*riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 1° dicembre 2022

Rendiconti delle spese elettorali delle formazioni politiche

Comune di Riccione (RN)

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 13), che modifica l'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/2014 che enuncia gli orientamenti in merito all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal decreto legge n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n. 111 del 7 ottobre 2021 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali relative alle consultazioni elettorali dell'anno 2022;

DELIBERA

di approvare il referto sui conti consuntivi, relativi alle spese per la campagna elettorale e alle correlate fonti di finanziamento, delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Riccione;

DISPONE

che copia della presente deliberazione, corredata del referto finale, sia trasmessa in via telematica al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Riccione, con invito a volerne curare la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e la trasmissione ai delegati di lista.

Così deciso nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022

Pres. Tiziano Tessaro (firmato digitalmente)

Cons. Gerarda Maria Pantalone (firmato digitalmente)

Ref. Ilaria Pais Greco (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 6 dicembre 2022

Il funzionario preposto Dott. Roberto Iovinelli (firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E ALLE CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI RICCIONE

(art.12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. c), della l. 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. nella l. 11 agosto 2014, n. 116)

Componenti del Collegio:

Consigliere Tiziano Tessaro (Presidente)

Consigliere Gerarda Maria Pantalone

Referendario Ilaria Pais Greco

Ha collaborato:

Laura Villani

INDICE

Premessa	8
1 PRIMA PARTE	10
1.1 Il quadro di riferimento.....	10
1.2 L'attività del Collegio di controllo	15
2 SECONDA PARTE	18
2.1 2030 Lista Civica per Daniela.....	18
2.2 Lista Caldari Sindaco	19
2.3 Lista Civica Cecchetto.....	20
2.4 Lista Civica Renata Tosi.....	21
2.5 Lista Forza Italia Berlusconi per Caldari.....	22
2.6 Lista Fratelli d'Italia	23
2.7 Lista Fratelli di Riccione.....	24
2.8 Lista Lega Salvini Premier	25
2.9 Lista Movimento 3 V	26
2.10 Lista Movimento 5 Stelle.....	27
2.11 Lista Renata Tosi con Noi Riccionesi	28
2.12 Lista Partito Democratico	29
2.13 Lista Associazione Riccione Civica.....	30
2.14 Lista Riccione col Cuore	31
2.15 Lista Riccione Coraggiosa.....	32
2.16 Lista Uniamo Riccione.....	33

Premessa

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo ad essi, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1,2,3,4,5) e sanzioni (comma 7), dall'altro (comma 6) rinvia, aggiungendo alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche e i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale sia per quanto riguarda le modalità di rendicontazione che per i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.

Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati gli obblighi di controllo sui singoli candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo articolato, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto alle spese (della lista e dei singoli candidati) sia per l'esistenza di disposizioni che da un lato impongono l'obbligo di rendicontazione, in via generale, ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ma dall'altro prevedono il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 111 del 7 ottobre 2021.

Il presente referto espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 12 giugno 2022 nel Comune di Riccione, avente una popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Nella prima parte è delineata la disciplina di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella seconda parte, singolarmente per ogni formazione politica, sono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

1 PRIMA PARTE

1.1 Il quadro di riferimento

Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale con indicazione delle relative fonti di finanziamento.

La vigente normativa pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione¹ regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile in ragione dell'inottemperanza a formale atto di contestazione.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè per mero ritardo.

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto che abbia dichiarato di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

¹ L'art. 14-*bis* del d.l. n. 149 del 2013 ha disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito compete al medesimo Collegio.

Il contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle correlate fonti di finanziamento (art. 12 della legge n. 515/1993).

Qualora la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti ovvero nel caso che le spese siano state sostenute e i finanziamenti ricevuti unicamente dai singoli candidati, si ritiene che, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento generalmente condiviso dai Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne². Sul punto la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”*.

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama, inoltre, l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 18, della legge n. 3/2019 che prevede, per contributi superiori a euro

² Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese.

3.000,00, l'obbligo di inoltrare al Presidente della Camera dei Deputati³ di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve il contributo⁴.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato, per ciascuna lista, nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri Stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quanto alle tipologie di spese elettorali, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93, considera quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius* locazione/noleggio) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi su organi di informazione, radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

³ Si ricorda per effetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 96 del 2012 e dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993, il riferimento ai presidenti delle rispettive Camere si intende sostituito con il Presidente del consiglio comunale.

⁴ Con riguardo alle erogazioni ricevute si ricorda che l'art. 1, comma 11, della legge n. 3 del 2019, come modificato dall'art. 43, comma 1, lett. a) e b), del d.l. n. 34 del 2019, stabilisce che "Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciare ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico".

e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per l'intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa.

Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: *“Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.”*

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo.

Il Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30 per cento ivi prevista alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Tuttavia, tenuto conto della peculiarità che le spese di cui al comma 2 assumono nelle elezioni comunali rispetto alle politiche, il Collegio ritiene che debba esserne inserito l'intero importo risultante dalla documentazione trasmessa qualora tali spese siano esclusivamente riferibili alla campagna elettorale e analiticamente documentate.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla campagna elettorale, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-*bis*, della legge n. 515/1993⁵.

Al riguardo il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in

⁵ L'art. 12, comma 1bis, della legge n. 515/1993 prevede che “Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”.

capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) e il giorno precedente l'inizio del periodo di silenzio elettorale prescritto dall'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, fatto salvo l'ulteriore periodo di campagna elettorale scaturente dall'eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare regolari anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale svolta.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dell'esito negativo dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);
- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012).

La legge originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi. Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito nella legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo del procedimento sanzionatorio, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che *“i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle*

Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012)'.

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

1.2 L'attività del Collegio di controllo

L'attività del Collegio della Corte dei conti istituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il *dies a quo* per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto tempestivamente alla Corte dei conti e quindi nel termine, di legge, dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Riccione, comune dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;

- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

È stato, inoltre, verificato il rispetto delle seguenti norme: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società; art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro 3.000,00; art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato e integrato dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Al fine di agevolare l'attività di rendicontazione e di controllo, la Sezione ha inviato, con nota prot. 2947 del 9 giugno 2022, le indicazioni operative unitamente a uno schema di rendiconto invitando i Comuni a pubblicarli sul proprio sito ai fini della massima diffusione e conoscenza.

Dagli elementi acquisiti in sede istruttoria risulta che sedici liste hanno partecipato alla campagna elettorale nel Comune di Riccione, il numero degli aventi diritto al voto era pari a 28.973 elettori e di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di euro 28.973,00 per lista. Il Consiglio comunale si è insediato in data 7 luglio 2022 e, pertanto, il termine di quarantacinque giorni, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, è scaduto il 21 agosto 2022.

Tutte le sedici liste che hanno partecipato alla campagna elettorale hanno adempiuto all'obbligo di presentazione dei rendiconti.

Le liste che hanno adempiuto nei termini sono: Civica Cecchetto, Forza Italia Berlusconi per Caldari, Fratelli d'Italia, Fratelli di Riccione, Lega Salvini Premier, Movimento 3V, Movimento 5Stelle, Partito Democratico, Riccione Civica, 2030 Lista Civica per Daniela.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 17 agosto 2022.

Le liste che non hanno presentato nei termini il rendiconto sono: Caldari, Civica Renata Tosi, Noi Riccionesi, Riccione col Cuore, Riccione Coraggiosa, Uniamo Riccione.

Dal 17 agosto 2022 decorre, quindi, il periodo di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Rimini che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 6 aprile 2022 e ha disposto la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per la giornata del 12 giugno 2022 e l'eventuale turno di ballottaggio per la giornata del 26 giugno 2022. Considerato che nel Comune di Riccione l'elezione è terminata a seguito del primo turno, il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra il 6 aprile 2022 e il 10 giugno 2022.

Nella seconda parte della relazione sono riportati i risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi dai quali è emerso che su sedici liste non hanno effettuato spese né ricevuto finanziamenti due liste.

2 SECONDA PARTE

2.1 2030 Lista Civica per Daniela

2030 Lista Civica per Daniela ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal sig. Fabio Ubaldi in qualità di legale rappresentante.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 7.560,80 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 5.480,80;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 2.080,00.

Le spese sono state finanziate con contributi da persone fisiche per euro 5.000,00 (ciascun contributo entro i 3.000,00 euro) e con mezzi propri per euro 2.804,00, determinando un saldo attivo per euro 243,20.

È altresì dichiarato che, alla data di presentazione del rendiconto, risultano debiti esistenti per fatture non ancora saldate per euro 3.041,46.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.2 Lista Caldari Sindaco

La lista Caldari Sindaco ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dalla sig.ra Renata Tosi in qualità di rappresentante legale.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 4.504,43 (è precisato che si tratta di una percentuale su fatture cumulative), così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 4.504,43.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie per euro 2.729,65 e con contributi da persone fisiche (fino a 3.000,00 euro) per euro 1.774,78.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.3 Lista Civica Cecchetto

La Lista Civica Cecchetto ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal sig. Cosimo Iaia in qualità di referente amministrativo.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 8.000,00 così suddivise:

affitto sala palazzo turismo	€ 120,00
Siae	€ 94,00
Servizio tecnico	€ 1.275,00
Utenze (luce, acqua, internet)	€ 1.000,00
Contributo spese volontari	€ 1.700,00
Varie	€ 311,00
Beni e servizi messi a disposizione da terzi	€ 3.500,00.

Le somme sono state finanziate con contributi dei candidati.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.4 Lista Civica Renata Tosi

La Lista Civica Renata Tosi ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dalla sig.ra Renata Tosi in qualità di rappresentante legale.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 9.008,87 (è precisato che si tratta di una percentuale su fatture cumulative), così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 9.008,87.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie per euro 5.558,87 e con contributi da persone fisiche per euro 3.450,00 (ciascun contributo entro i 3.000,00 euro).

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.5 Lista Forza Italia Berlusconi per Caldari

La lista Forza Italia Berlusconi per Caldari ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal sig. Ivano Batani in qualità di coordinatore.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 727,90 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 186,00;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 362,62;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 179,28.

Le spese sono state finanziate per la totalità con contributi da persone fisiche (fino a 3.000,00 euro). Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

È inoltre pervenuto dal Movimento Politico Forza Italia – Roma –, in quanto partecipante alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022 con vari contrassegni, il rendiconto delle spese effettuate per la lista. Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario Amministratore nazionale.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 424,14 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 326,26;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait), euro 97,88.

L'elenco delle libere contribuzioni incassate in denaro da singoli finanziatori risulta di € 2.400,00, mentre l'importo effettivamente utilizzato come fonte di finanziamento risulta di € 326,27.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.6 Lista Fratelli d'Italia

La lista Fratelli d'Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dal sig. Luca Curatolo in qualità di segretario amministrativo e dai sigg. Roberto Gambuti e Marco Corbelli in qualità di delegati di lista.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 206,60 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 204,00;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait), euro 2,60.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.7 Lista Fratelli di Riccione

La lista Fratelli di Riccione ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il sig. Cosimo Iaia, in qualità di coordinatore di lista, ha inviato in data 25 luglio 2022 una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha sostenuto spese e si è avvalsa del materiale tipografico messo a disposizione dal candidato sindaco.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità della dichiarazione presentata alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.8 Lista Lega Salvini Premier

La lista Lega Salvini Premier ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il sig. Lorenzo Martino, in qualità di legale rappresentante, ha trasmesso il rendiconto delle spese elettorali.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 8.721,46 così suddivise:

- Manifesti e materiale di propaganda, euro 4.769,46;
- Costi relativi a diffusione manifesti e materiale di propaganda e pubblicità su giornali, radio e televisioni, euro 3.952,00.

Le spese sono state finanziate per la totalità con mezzi propri.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.9 Lista Movimento 3 V

Il Movimento 3V ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dalla sig.ra Giuseppina Grammatica in qualità di tesoriere.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 344,06 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 237,35;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 1,15;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait), euro 105,36.

Le spese sono state finanziate con contributi da persone fisiche (fino a 3.000,00 euro) per euro 343,19 e con mezzi propri per euro 0,87.

Nel rendiconto è altresì precisato che *“l'importo di € 344,06 rappresenta la quota parte delle spese totali - € 21.603,16 - sostenute per la campagna elettorale in tutti i comuni in cui il partito ha partecipato ...”* e *“l'importo di € 343,19 rappresenta solo una parte delle entrate per donazioni di € 11.439,80 le quali non sono direttamente riferibili alla campagna elettorale relativa al comune di Riccione, riguardando indistintamente tutte le elezioni amministrative in cui il partito si è presentato, motivo per cui le stesse sono state ripartite per i vari comuni...”*.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.10 Lista Movimento 5 Stelle

La lista Movimento 5 Stelle ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

La sig.ra Eleonora Ruggeri, in qualità di capolista e delegata di lista, ha inviato una dichiarazione in cui attesta che la lista non ha sostenuto spese, non ha assunto obbligazioni e non ha ottenuto finanziamenti e/o contributi per la campagna elettorale.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità della dichiarazione presentata alla normativa che disciplina la materia delle spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.11 Lista Renata Tosi con Noi Riccionesi

La Lista Civica Renata Tosi con Noi Riccionesi ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il conto consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento è stato presentato dalla sig.ra Renata Tosi in qualità di rappresentante legale.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 10.329,67 (viene precisato che si tratta di una percentuale su fatture cumulative), così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 10.329,67.

Le somme sono state finanziate con risorse proprie per euro 3.079,67 e con contributi da persone fisiche per euro 7.250,00 (ciascun contributo entro i 3.000,00 euro).

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.12 Lista Partito Democratico

Il Partito Democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il sig. Luca Cancellieri in qualità di tesoriere del Partito Democratico coord. di Rimini ha trasmesso il rendiconto delle spese elettorali.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 9.718,17 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 7.256,21;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 1.574,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 637,96;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 250.00.

Le spese sono state finanziate con contributi da persone fisiche per euro 5.680,00 (ciascun contributo entro i 3.000,00 euro), con contributi da persone giuridiche per euro 2.500,00 e per il restante importo da fondi propri del partito. Alla data di presentazione del rendiconto risultavano debiti per obbligazioni assunte per euro 5.016,88.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.13 Lista Associazione Riccione Civica

La lista Associazione Riccione Civica ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il sig. Alessandro Bartorelli, in qualità di presidente, ha trasmesso in data 18 luglio 2022 il rendiconto delle spese elettorali.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 5.380,64 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 2.175,33;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 3.205,27.

Le spese sono state finanziate con contributi da persone fisiche (fino a 3.000,00 euro) per euro 995,00, con contributi da persone giuridiche per euro 1.500,00 e per il restante importo con mezzi propri.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.14 Lista Riccione col cuore

La lista Riccione col cuore ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

La sig.ra Lucia Baleani, in qualità di legale rappresentante, ha trasmesso il rendiconto delle spese elettorali.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 13.030,10 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 3.800,00;
- art. 11, comma 1, lett. b), della l. n. 515/1993, euro 2.007,60;
- art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 515/1993, euro 4.192,50;
- art. 11, comma 1, lett. e), della l. n. 515/1993, euro 2.080,00;
- art. 11, comma 2, della l. n. 515/1993 (spese a forfait), euro 950,00.

Le spese sono state finanziate con contributi da persone fisiche (fino a 3.000,00 euro e oltre 3.000,00 euro) per euro 640,00 ed euro 7.000,00 e con contributi da persone giuridiche per euro 6.000,00. È presente un saldo attivo per euro 609,90.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.15 Lista Riccione Coraggiosa

La lista Riccione Coraggiosa ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

Il sig. Andrea Garofani in qualità di Tesoriere di Emilia-Romagna Coraggiosa ha trasmesso il rendiconto delle spese elettorali.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 2.328,00 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 936,00;
- art. 11, comma 1, lett. c), della l. n. 515/1993, euro 1.392,00.

Le spese sono state finanziate con risorse proprie per euro 1.392,00 e con contributi da persone giuridiche per euro 936,00.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.16 Lista Uniamo Riccione

La lista Uniamo Riccione ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del 12 giugno 2022.

La sig.ra Valentina Villa, in qualità di rappresentante di lista, ha trasmesso il rendiconto delle spese elettorali.

Le spese effettive rendicontate ammontano complessivamente a euro 1.436,82 così suddivise:

- art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 515/1993, euro 656,82;
- art. 11, comma 1, lett. e), della l. n. 515/1993, euro 780,00.

Le spese sono state finanziate per euro 1.700,00 (entro i 3.000,00 euro) e per euro 3.000,00 da persone fisiche, determinando un saldo attivo quantificato in 3.263,18 euro.

Sulla base della documentazione prodotta risulta la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

